



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA Nr. 24 DEL 29 APR. 2022

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA. INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO E TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che possono apportare grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Richiamati:

- l'art. 3 del D.L.gs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- l'art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale vengono disciplinate le funzioni delle regioni e delle Città Metropolitane, fra cui viene compresa la lotta agli incendi boschivi;

- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.Lgs. n. 01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: *"a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18 comma 1, lettera b)";*

- il D.lgs. 31 marzo 1998 n.112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che ricomprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

la L.R. n. 16 del 06/04/1996 che:

- all'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione dia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;

- all'art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenute a mantenere pulite, tramite le operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacente alle aree boscate e cespugliate;

Vista/o:

- la legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 "Dispone urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

- gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivati dal verificarsi dell'evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono sostituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato

- che la presenza di importanti quantità di residui vegetali sui suoli agricoli possono creare situazioni di pericolo sia in caso di incendio, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenza sull'assetto idrogeologico del territorio;

- che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi;

Preso atto della comunicazione prot. 35836 del 21/04/2022 da parte del Comando Corpo Forestale ad oggetto "*Campagna A.I.B. anno 2022 -Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia*";

Ritenuto di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari o a coloro che, a qualsiasi titolo, godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, di provvedere a proprie cure e spese, alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura, che possa essere causa d'incendio e di effettuare, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo, una fascia di fuoco avente la larghezza non inferiore a ml. 10,00.

VIETA

A chiunque, nel periodo 15 giugno 2022 al 15 ottobre 2022di:

- compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria e/o incolti;
- accendere fuochi o bruciare le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, le sterpaglie ecc., in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali e ferrate, o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate.

I soggetti inadempienti saranno ritenuti responsabili dei danni che a seguito d'incendi si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza, saranno sanzionati con l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

Numero Unico Emergenza	tel. 112
Corpo Forestale della Regione Sicilia	tel. 1515
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	tel.115
Comando di Polizia Municipale (Resp. Del Servizio di Protezione Civile	tel 091/8353243

DISPONE


Che la presente Ordinanza:

Sia trasmessa:

- al Comando del Corpo Forestale, Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente;
 - alla Prefettura di Palermo;
 - al Comando della Polizia Municipale;
 - alla Stazione dei Carabinieri.
- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

La forza pubblica e i vigili urbani sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Chiusa Sclafani lì, 29 APR. 2022



IL SINDACO

ott. Francesco DI GIORGIO